# COMUNE DI TORTORA
# Provincia di Cosenza

# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI TORTORA (CS) AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° _____ del _____)

# Indice

Indice ..... 2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento ..... 3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata ..... 3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata ..... 5
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione ..... 6
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti ..... 6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata ..... 7
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere ..... 8
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento ..... 9

## Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
   - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune e notificati entro il 31/12/2024;
   - verbali relativi alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, emessi dal Comune e notificati entro il 31/12/2024;
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal *Comune e/o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,* notificati entro il 31/03/2026.

## Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili tutte le entrate fiscali e patrimoniali oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo precedente ed avviati a riscossione coattiva.
2. Per poter usufruire della definizione agevolata, il contribuente/utente deve definire il totale dei debiti, anche se relativi a più tributi/entrate e a differenti annualità; qualora taluno dei debiti costituenti il debito complessivo comprenda somme costituite esclusivamente da imposta e/o entrate principali (ossia senza sanzioni ed interessi), il contribuente/utente deve provvedere al pagamento, con le modalità di seguito indicate, anche di tali somme (oltre che di quelle per le quali usufruisce dell'annullamento delle sanzioni ed interessi, secondo quanto di seguito indicato) per poter usufruire della definizione agevolata.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione*:*

- sanzioni amministrative tributarie, in misura intera;
- interessi liquidati in fase di accertamento, in misura intera;
- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, in misura intera;
- somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura intera;
- interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti, in misura intera.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti: derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; oggetto di liti fiscali, in qualsiasi atto e stato del procedimento.

## Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e al Comune, entro il termine del 31/07/2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal competente servizio comunale, e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente nonché del *concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), entro il medesimo termine di cui sopra. Il debitore, prima di presentare l'istanza di definizione agevolata, può richiedere al Concessionario, come in precedenza indicato, e per le opportune valutazioni, un prospetto dei carichi definibili (comprensivo di tutte le somme dovute, anche di quelle non oggetto delle riduzioni indicate al comma 4 del precedente articolo 2); il Concessionario trasmette detto prospetto nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di dieci giorni
2. Nella dichiarazione di definizione agevolata di cui al comma precedente il debitore, qualora intenda rateizzare l'importo complessivo dovuto, indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. *Il Concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine del 31/08/2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già eventualmente parzialmente versati,

imputando i medesimi dapprima, secondo il seguente ordine, alle eventuali spese di procedure esecutive, spese di notifica, interessi e sanzioni. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

## Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
   a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
   b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
   c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti[1]

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 30/09/2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, qualora opti per il pagamento rateizzato:
   - versa entro il 30/09/2026 il 10% (diecipercento) della somma complessivamente dovuta;

- ed indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto per il versamento della restante somma del 90% (novantapercento), purchè superiore a 100,00 (cento) euro (in quanto gli importi fino a 100,00 devono essere corrisposti in unica soluzione) tra le seguenti opzioni:

❑ per importi residui complessivamente dovuti fino a 500,00 euro: fino a 4 rate mensili successive;

❑ per importi complessivamente dovuti oltre 500,00 fino a 3.000,00 euro: fino a 12 rate mensili successive;

❑ per importi complessivamente dovuti oltre 3.000,00 fino a 6.000,00 euro: fino a 24 rate mensili successive

❑ per importi superiori a 6.000,00 fino a 20.000,00 euro: fino a 36 rate mensili successive;

❑ per importi superiori a 20.000,00 euro: fino a 48 rate mensili successive.

La prima delle suddette rate ha scadenza il 31/10/2026, e le altre alla fine di ciascun mese successivo.

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso del 2%.

## Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
   - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

## Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune/d*al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento: non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili; le somme già versate vengono in ogni caso imputate, secondo il seguente ordine, dapprima alle eventuali spese di procedure esecutive e cautelari, poi alle spese di notifica, agli oneri di riscossione, agli interessi e alle sanzioni, e soltanto se l'importo residuo comprende ancora somme definibili (quali ad esempio, sanzioni ed interessi), così come indicate al comma 4 del precedente articolo 2

   Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

## Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 o dalla sua adozione qualora ne sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.